

Edizione di lunedì 24 Febbraio 2020

VIDEO APPROFONDIMENTO

[Le principali novità della settimana dal 17 al 22 febbraio 2020](#)

di Lucia Recchioni

CRISI D'IMPRESA

[La lunga marcia verso il nuovo Codice della crisi](#)

di Massimo Buongiorno

LAVORO E PREVIDENZA

[La CU anche previdenziale degli occasionali](#)

di Clara Pollet, Simone Dimitri

IVA

[Trasmissione telematica dei corrispettivi: i chiarimenti delle Entrate](#)

di Lucia Recchioni

AGEVOLAZIONI

[Il nuovo credito d'imposta per investimenti in design e ideazione estetica](#)

di Debora Reverberi

RASSEGNA RIVISTE

[Come valutare e come fare la variazione del regime Iva agricolo](#)

di Alberto Tealdi

VIDEO APPROFONDIMENTO


Le principali novità della settimana dal 17 al 22 febbraio 2020

di Lucia Recchioni

1. Presentazione



2. Trasmissione telematica dei corrispettivi e documento commerciale (circolare 3/E/2020)




Trasmissione telematica dei corrispettivi e documento commerciale

START

circolare 3/E/2020

3. Corrispettivi telematici: il credito d'imposta (circolare 3/E/2020)




Corrispettivi telematici: il credito d'imposta

START

circolare 3/E/2020

4. Deducibilità compensi amministratori (Cassazione, n. 4400 del 20.02.2020)



Deducibilità compensi
amministratori

START



Cassazione, n. 4400 del 20.02.2020

CRISI D'IMPRESA

La lunga marcia verso il nuovo Codice della crisi

di Massimo Buongiorno

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Con l'approvazione alla Camera della legge di conversione del **Decreto Milleproroghe**, avvenuta lo scorso 19 febbraio e la assai probabile approvazione definitiva in Senato con "testo blindato" entro il 29 febbraio si completerà **una nuova modifica al tormentato articolo 379** del Codice della Crisi e dell'Insolvenza delle Imprese (**D.Lgs. 14/2019**).

L'articolo in questione, nel testo originario, **modificava l'articolo 2477 cod. civ.**, introducendo **nuovi limiti per la revisione legale** nelle società a responsabilità limitata, **molto più severi** rispetto a quelli vigenti (attivo e ricavi 2 milioni di euro e 10 dipendenti medi).

Cambiava anche la modalità di verifica dei requisiti, essendo **sufficiente** il superamento di **un solo limite su tre per due esercizi consecutivi** per avere obbligo di revisione, mentre, **per la revoca**, non dovevano essere superati **tutti e tre i limiti per tre esercizi consecutivi**.

Con la conversione del Decreto "Sbloccacantieri" (**L. 55/2019**), si è avuta **una prima modifica dell'articolo 379 CCII**, incrementando i limiti a euro 4 milioni per attivo e ricavi e 20 dipendenti medi, ma **mantenendo le modalità di verifica**.

Ora, a seguito di numerose istanze pervenute al governo, si è **nuovamente intervenuti**, **modificando la scadenza per la nomina del revisore** prevista al terzo comma dell'**articolo 379**, dove è previsto un termine per la nomina del revisore **entro nove mesi dalla data di entrata in vigore** dello stesso articolo.

Poiché il D.Lgs. 14/2019 è stato pubblicato in G.U. il **14 febbraio 2019** e l'**entrata in vigore dell'articolo 379 CCII** era prevista dopo 30 giorni, ne deriva che **il termine per la nomina del revisore risultava fissato al 16 dicembre 2019**.

Il nuovo testo dell'**articolo 379**, come modificato dal Milleproroghe, prevede invece che **il termine per la nomina sia fissato all'approvazione del bilancio 2019** e quindi, per le società con chiusura del bilancio al 31 dicembre, entro il 29 aprile 2020.

Lo stesso comma 3 dell'[articolo 379](#) prevede che, ai fini della prima applicazione della norma, **i due esercizi da considerare per la verifica dei limiti** siano quelli **precedenti la scadenza indicata al primo periodo** dello stesso comma, **ovvero quella oggetto di modifica**.

Ne deriva che, rispetto al testo originale, **gli esercizi da considerare sono ora il 2018 e il 2019** e non più il 2017 e 2018.

Inoltre la nomina del revisore con l'approvazione del bilancio 2019, porta **inevitabilmente a considerare l'esercizio 2020 come il primo sottoposto a revisione**, in ciò equiparando le società che superano i limiti per il cambiamento normativo con quelle che li superano per **incremento dimensionale** e nominano il revisore con l'approvazione del bilancio dal quale scaturisce l'obbligo.

Le modifiche normative pongono **dubbi in merito al comportamento da tenere per le società che già hanno adempiuto** all'obbligo di nomina del revisore.

Un primo caso riguarda le società (poche in verità) che **hanno nominato il revisore prima dell'incremento dei limiti portato dalla L. 55/2019** e si sono ritrovate successivamente ad avere un revisore non più obbligatorio.

Ferma restando l'ipotesi di avvalersi di una revisione volontaria, **la revoca del revisore è comunque possibile “per giusta causa”**, che in questo caso è costituita dal venir meno di un obbligo normativo.

Se, invece, la società avesse nominato un organo di controllo con revisione legale, **esso dovrebbe comunque completare il triennio** poiché la **revoca per giusta causa in questo caso non è possibile**.

Con la proroga della scadenza per la nomina del revisore si pone il problema per le società che hanno provveduto entro la scadenza originaria del **16 dicembre 2019**.

Il Ministro della Giustizia Patuanelli, quando è stato ascoltato in Parlamento **ha fatto notare l'inopportunità della proroga per evitare una evidente iniquità** a svantaggio proprio delle società più virtuose; tuttavia **pare che la sua posizione non sia stata seguita**.

Le società che hanno nominato il revisore entro la scadenza e con incarico di revisione per il bilancio 2019 si suddividono in due categorie: la prima è costituita da quelle **società che superavano i limiti considerando gli esercizi 2017-2018 e che continuano a superarli considerando gli esercizi 2018-19**. In questo caso, il revisore nominato svolgerà il suo **incarico su base “volontaria” per l'esercizio 2019 e per obbligo normativo a partire dall'esercizio 2020**.

Non pare convincente la tesi che il revisore nominato sia **“quiescente” relativamente all'esercizio 2019** e cominci ad operare con il 2020.

Se la società **non intende sottoporre a revisione il bilancio 2019**, l'assemblea dovrà **revocare il revisore** (ma non il sindaco) e **successivamente nominarlo** con l'approvazione del bilancio: **soluzione che pare estrema**.

La seconda categoria riguarda le società che, **considerando gli esercizi 2018-2019 non hanno più obbligo** di nomina che invece vi sarebbe stato considerando gli esercizi 2017-2018. In tale caso **si procederà come già indicato per le società che non hanno più obbligo dopo l'innalzamento dei limiti**.

LAVORO E PREVIDENZA

La CU anche previdenziale degli occasionali

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Master di specializzazione

LE NOVITÀ DELLE VERIFICHE FISCALI E GLI STRUMENTI DI ACCERTAMENTO: STRUMENTI DI DIFESA E STRATEGIE PROCESSUALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Le certificazioni delle ritenute d'acconto relative al **lavoro autonomo occasionale**, svolto da **soggetti privi di partita Iva**, applicate nella misura del 20%, dovranno essere inviate **entro il 7 marzo** all'Agenzia delle entrate e consegnate entro fine marzo ai contribuenti.

Alla luce delle disposizioni dell'[articolo 2222 cod. civ.](#) **sul contratto d'opera**, si può definire lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, **un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione**, né potere di coordinamento del committente ed **in via del tutto occasionale**.

Rispetto alla co.co.co, a progetto e non, **il lavoro autonomo occasionale si distingue quindi per:**

- la **completa autonomia del lavoratore** circa i tempi e le modalità di esecuzione del lavoro, dato il mancato potere di coordinamento del committente;
- la **mancanza del requisito della continuità**, dato il carattere del tutto episodico dell'attività lavorativa;
- il **mancato inserimento funzionale del lavoratore nell'organizzazione aziendale**.

Ai sensi dell'[articolo 67, comma 1, lettera I](#), **Tuir**, i redditi da lavoro autonomo occasionale sono fiscalmente classificati fra i **“redditi diversi”**.

L'[articolo 71, comma 2, Tuir](#) dispone che l'imponibile sia ricavato per **differenza tra l'ammontare percepito nel periodo d'imposta e le spese sostenute per la loro produzione**.

Nella compilazione della certificazione occorre individuare innanzitutto la **causale** della tipologia di somma corrisposta, scegliendo la classificazione in base ai codici disponibili:

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVISORI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE
SOMME EROGATE

TIPOLOGIA REDDITUALE

Causale
1

A = prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;

M = prestazioni di **lavoro autonomo non esercitate abitualmente**;

M1 = redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere;

O = prestazioni di **lavoro autonomo non esercitate abitualmente**, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata ([circolare Inps 104/2001](#));

O1 = redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata ([circolare Inps 104/2001](#)).

La circolare Inps citata ([104/2001](#)) nelle **causal O e O1** si riferisce ai **soggetti percipienti con più di 65 anni** che hanno esercitato la facoltà di non iscrizione alla gestione separata Inps lavoratori autonomi.

Pertanto, la causale di riferimento, per le **prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente**, dovrebbe essere la **lettera M** anche nel caso in cui il reddito del lavoratore autonomo **sia stato assoggettato a contribuzione Inps**.

Tra i **dati fiscali della certificazione** occorre indicare **l'ammontare lordo corrisposto** (al punto 4), **l'imponibile** (al punto 8) e **le ritenute d'acconto trattenute** (al punto 9).

Si evidenzia però che **al superamento della soglia di 5.000 euro annui**, considerando la **somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali**, il lavoratore autonomo è **assoggettato a contribuzione Inps** e occorre compilare anche la parte della certificazione dedicata ai **dati previdenziali**.

I lavoratori interessati devono **comunicare tempestivamente ai committenti occasionali** il superamento della soglia di esenzione e, **solo per la prima volta, iscriversi alla Gestione Separata**.

Se la soglia fosse superata con più compensi nello stesso mese, ciascun committente concorrerà in misura proporzionale, in base al rapporto fra il suo compenso e il totale delle erogazioni del mese.

L'imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte **eventuali spese addebitate al committente** e risultanti nella ricevuta (**circolare Inps n. 103 del**

6 luglio 2004); tali spese dovranno essere indicate nel **punto 20** della certificazione.

La **ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente** è stabilita nella misura **rispettivamente di un terzo e due terzi**. Si ricorda che l'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il **16 del mese successivo** a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il **modello F24** (la [circolare Inps n. 19 del 6 febbraio 2019](#) indica le **aliquote contributive del 2019**).

DATI PREVIDENZIALI		
Codice fiscale Ente previdenziale 29	Denominazione Ente previdenziale 30	
Codice azienda 32	Categoria 33	
Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante 34	Contributi previdenziali a carico del partecipante 35	
Altri contributi 36		
Importo altri contributi 37	Contributi dovuti 38	Contributi versati 39

Nel **punto 29** – Codice fiscale – indicare il codice fiscale dell'Ente previdenziale.

Nel **punto 30** – Denominazione Ente previdenziale – indicare la denominazione dell'Ente previdenziale.

Nel **punto 32** – Codice Azienda – indicare il codice dell'azienda eventualmente attribuito dall'Ente previdenziale.

Nel **punto 33** – Categoria – indicare la categoria di appartenenza dell'iscritto all'Ente.

Nei **punti 34 e 35** indicare **l'importo dei contributi previdenziali** dovuti in relazione ai redditi contrassegnati al punto 1 dal codice "C", nonché ai **redditi annui superiori a euro 5.000** derivanti dalle attività contrassegnate al punto 1 dai codici "M", "M1" e "V".

Nel **punto 38** – Contributi dovuti – indicare il totale dei contributi dovuti all'Ente in base alle aliquote stabilite dalla normativa di riferimento.

Nel **punto 39** – Contributi versati – indicare il totale dei contributi effettivamente versati dal sostituto d'imposta all'Ente previdenziale competente.

IVA

Trasmissione telematica dei corrispettivi: i chiarimenti delle Entrate

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

TUTTO CASISTICHE IVA NAZIONALE ED ESTERO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Con la [circolare 3/E/2020](#) di venerdì 21 febbraio, l'Agenzia delle entrate è intervenuta fornendo alcuni importanti chiarimenti in materia di **trasmissione telematica dei corrispettivi**.

Particolare rilievo assumono alcune precisazioni in materia di **documento commerciale**, il quale deve essere **emesso in occasione dell'esecuzione dell'operazione e non nel momento di effettuazione** della stessa ai fini Iva. Da ciò ne discende, dunque, che, in caso di **prestazione di servizi**, non assume rilievo il momento del pagamento, ma quello dell'**ultimazione della prestazione**, se precedente.

Restano ferme, tuttavia, le previsioni di cui all'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#), le quali continuano ovviamente ad individuare i **momenti di esigibilità ai fini Iva**.

Da ciò ne discende, che, in caso di **prestazione di servizi non pagata** sarà necessario emettere **un documento commerciale con l'evidenza del corrispettivo non riscosso**. **Successivamente**, al momento del pagamento, essendosi perfezionato il momento impositivo Iva, dovrà essere **emesso un nuovo documento commerciale**, richiamando gli **elementi identificativi di quello precedente**.

In alternativa è comunque lasciata al contribuente la possibilità:

- di **emettere fattura "immediata"** ex [articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972](#), **entro dodici giorni** dall'effettuazione delle prestazioni ai fini Iva (tipicamente il pagamento);
- di **emettere, entro il giorno 15** del mese successivo a quello di effettiva effettuazione delle prestazioni ai fini Iva (tipicamente il pagamento), **fattura "differita"** ex [articolo 21, comma 4, lettera a\), D.P.R. 633/1972](#).

A diverse conclusioni deve invece giungersi, ovviamente, nell'ambito delle **cessioni di beni**.

In questo caso, infatti, se al momento della cessione del bene il pagamento non è stato effettuato, occorrerà emettere un **documento commerciale** con l'evidenza dell'**importo non riscosso**. Al momento del pagamento, però, **non sarà necessario emettere un nuovo documento commerciale**, in quanto l'operazione **si è già perfezionata ai fini Iva** con la consegna: sarà quindi sufficiente, per l'esercente, documentare l'avvenuto pagamento mediante il **rilascio di una semplice quietanza di pagamento** o con un'**annotazione** sul documento commerciale già emesso.

La circolare è poi intervenuta per fornire chiarimenti in merito al **credito d'imposta previsto per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti tecnologici** idonei ad effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Il **credito d'imposta**:

- spetta soltanto per le **spese sostenute negli anni 2019 e 2020** per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi;
- riguarda **l'acquisto/adattamento sia di modelli nuovi che usati**, purché conformi alle norme vigenti in materia;
- spetta anche a coloro che utilizzano gli strumenti nuovi o adattati sostenendo la relativa spesa nel periodo indicato, ma divenendone **proprietari solo in una fase successiva ed eventuale** (si pensi, ad esempio, l'utilizzo in *leasing*),
- **non spetta** per coloro che acquistano i beni **non per uso diretto** ma per la successiva vendita (si pensi, nell'ambito dei contratti di *leasing*, al "lessor", che non utilizza l'apparecchiatura per memorizzare e inviare i corrispettivi relativi alla propria attività, ma solo per la successiva locazione);
- è pari, per ogni strumento, al **50% della spesa** (comprensiva di Iva nella misura in cui l'imposta non ha formato oggetto di detrazione) **fino ad un massimo di 250 euro** in caso di acquisto e di **50 euro** in caso di adattamento;
- **richiede il pagamento delle spese con strumenti tracciabili** (bonifico, carte di debito e di credito, ecc.) di cui al [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 73203 del 4 aprile 2018](#);
- è **utilizzabile solo in compensazione** e non può quindi essere ceduto né rimborsato;
- è **utilizzabile a decorrere dalla prima liquidazione periodica Iva successiva** al mese in cui è registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti ed è avvenuto il pagamento, ovvero, qualora il soggetto passivo sia esonerato *ex lege* da tale adempimento, successiva al mese di acquisto/adattamento e di suo avvenuto pagamento.

AGEVOLAZIONI

Il nuovo credito d'imposta per investimenti in design e ideazione estetica

di Debora Reverberi

Seminario di specializzazione

LABORATORIO SUL PATENT BOX – EVOLUZIONE NORMATIVA E ASPETTI OPERATIVI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Con la riforma della disciplina del credito d'imposta R&S, introdotta dalla Legge di Bilancio 2020, **beneficiano dell'agevolazione anche le attività di *design* e *ideazione estetica* svolte nei settori del c.d. *Made in Italy*.**

L'attuale quadro normativo prevede un **unico credito d'imposta in R&S, innovazione tecnologica (IT) e altre attività innovative**, diversamente modulato per intensità e massimali di spesa in funzione delle seguenti **tre categorie di attività ammissibili**:

- **attività di R&S**, secondo i medesimi criteri di classificazione della disciplina previgente dell'[articolo 3 D.L. 145/2013](#);
- **attività di IT**, anche finalizzata al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
- **attività di *design* e *ideazione estetica*, limitatamente ai settori del c.d. *Made in Italy*.**

L'[articolo 1, comma 202, L. 160/2019](#) contiene la **disciplina del nuovo credito d'imposta in caso di investimenti**, effettuati nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, in **attività di *design* e *ideazione estetica***, a cui corrisponde un **credito d'imposta in misura pari al 6%** della relativa base di calcolo, entro il **limite massimo di 1,5 milioni di euro di spese ammissibili**, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi:

Agevolazione	Credito d'imposta	Limite massimo di spesa ammissibile	Quote annuali
Credito d'imposta design e ideazione estetica	6%	1,5 milioni di euro	3

Rientrano nelle **attività di *design* e *ideazione estetica* quelle svolte per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari** dalle imprese dei seguenti settori:

- tessile e moda;
- calzaturiero;
- occhialeria;
- orafo;
- mobile e arredo;
-

I criteri per la corretta applicazione dell'agevolazione sono demandati ad un **decreto ministeriale di imminente emanazione**, anche in relazione alle attività di *design* e ideazione estetica svolte in settori diversi da quelli indicati dalla fonte primaria.

Per quanto concerne la determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, da assumersi al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sugli stessi investimenti ammissibili, le spese devono rispettare **tre principi generali**:

- effettività;
- pertinenza;
- congruità.

Analogamente agli investimenti in attività di R&S e IT, anche per il *design* e l'ideazione creativa sono previste categorie **di spese ammissibili, con maggiorazioni per spese particolarmente qualificate** in costanza di aliquota di credito d'imposta e **con inediti massimali** per le spese diverse dal personale e dai contratti *extra-muros*.

Le **cinque categorie di investimenti ammissibili** al credito d'imposta R&S, IT e altre attività innovative, declinate alla particolare fattispecie di attività di *design* e ideazione estetica definita dall'[articolo 1, comma 202, L. 160/2019](#), sono dettagliate nella seguente tavola sinottica con relativi limiti ed eventuali maggiorazioni:

Tipologie di investimenti ammissibili	Concorso della spesa alla base di calcolo	Limite di spesa per ciascuna tipologia di calcolo	2020	Aliquota di credito d'imposta	Limite complessivo
a) Spese del personale:	100%	n.d.	6%	1,5 milioni di euro	
– lavoratori subordinati					
– lavoratori autonomi					
– collaboratori					
<i>di cui spese di giovani neo-assunti qualificati</i>	150%	n.d.			
b) Spese per beni materiali mobili	100%	30% spese lettera a)			
c) Spese per contratti <i>extra-muros</i>	100%	n.d.			
d) Servizi di consulenza ed	100%	20% spese lettera a)			

equivalenti

e) Materiali, forniture, altri prodotti analoghi 100%

30% spese lettera a)
Ovvero 30% spese
lettera c)

La prima categoria di investimenti ammissibili, di cui alla lettera a) dell'[articolo 1, comma 202, L. 160/2019](#), comprende le spese *intra-muros* del personale, indipendentemente dalla forma contrattuale (titolari di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato), direttamente impiegato nelle attività di *design* e ideazione estetica svolte internamente all'impresa, **nei limiti dell'effettivo impiego**.

È previsto, nell'ambito delle spese della lettera a), **il concorso maggiorato alla formazione della base di calcolo del credito d'imposta al 150% per le spese del personale relative a soggetti** che soddisfino contestualmente i seguenti requisiti:

- **età non superiore a 35 anni;**
- **al primo impiego;**
- **in possesso di una laurea in *design* o altri titoli equiparabili;**
- **assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;**
- **impiegati esclusivamente in lavori di *design* e innovazione estetica;**
- **impiegati presso laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato italiano.**

La seconda categoria di investimenti ammissibili, di cui alla lettera b) dell'[articolo 1, comma 202, L. 160/2019](#), comprende le spese *intra-muros* per beni materiali mobili utilizzati nei progetti di design e ideazione estetica, inclusa la progettazione e realizzazione dei campionari.

Le voci di costo ivi incluse, nei limiti dell'importo deducibile dal reddito d'impresa e della quota imputabile all'effettivo utilizzo in attività di *design* e ideazione estetica, sono nello specifico:

- **le quote di ammortamento;**
- **i canoni di locazione finanziaria;**
- **i canoni di locazione semplice;**
- **le altre spese relative ai beni materiali mobili.**

Le spese della lettera b) sono soggette ad un **limite massimo complessivo pari al 30% delle spese del personale della lettera a)**.

La terza categoria di investimenti ammissibili, di cui alla lettera c) dell'[articolo 1, comma 202, L. 160/2019](#), comprende le spese *extra-muros* per contratti stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese; i contratti stipulati infragruppo, in base alla nozione di controllo e collegamento dell'[articolo 2359 cod. civ.](#) comprensiva dei soggetti diversi dalle società di capitali, **si riqualificano come attività *intra-muros***, analogamente alla previgente disciplina del

credito R&S, di cui all'[articolo 3 D.L. 145/2013](#).

Il soggetto commissionario dell'attività, sia esso indipendente o appartenente al medesimo gruppo, deve essere **fiscalmente residente o localizzato in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) o in Stati di cui al D.M. 04.09.1996** con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.

La quarta categoria di investimenti ammissibili, di cui alla lettera d) dell'[articolo 1, comma 202, L. 160/2019](#), comprende le spese *extra-muros* destinate a **servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti le attività di design e ideazione estetica ammissibili**, con il duplice requisito che i servizi siano utilizzati **esclusivamente** per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili e che i prestatori di servizi siano fiscalmente residenti o localizzati in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco di cui al **D.M. 04.09.1996**.

In tal caso è previsto un **limite di spesa complessivo del 20%** delle spese del personale di cui alla **lettera a)**.

Infine **la quinta ed ultima categoria di investimenti ammissibili, di cui alla lettera e)** dell'[articolo 1, comma 202, L. 160/2019](#), comprende le **spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi** impiegati nei progetti di *design* e *ideazione estetica ammissibili*.

Il limite di spesa complessivo previsto ammonta:

- al **30%** delle spese del personale di cui alla lettera a);

ovvero

- al **30%** delle spese per contratti di cui alla lettera c).

RASSEGNA RIVISTE

Come valutare e come fare la variazione del regime Iva agricolo

di Alberto Tealdi



RIVISTA PER LA CONSULENZA IN AGRICOLTURA
Mensile di aggiornamento ed approfondimento in materia societaria, fiscale e giuslavoristica

IN OFFERTA PER TE € 117,00 + IVA 4% anziché € 180,00 + IVA 4%

Inserisci il codice sconto ECNEWS nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta

Offerta non cumulabile con sconto Privilegio ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%

ABBONATI ORA

Articolo tratto dalla “Rivista per la consulenza in agricoltura n. 45/2020?

L'inizio del periodo d'imposta porta spesso con sé delle valutazioni in materia di pianificazione fiscale dell'attività e anche il mondo agricolo non è del tutto estraneo da tali valutazioni. Le considerazioni più importanti sicuramente riguardano la materia Iva e la valutazione se fuoriuscire o meno dal regime speciale ex articolo 34, D.P.R. 633/1972 riservato agli imprenditori agricoli per transitare nel regime Iva ordinario oppure se fare eventualmente il percorso inverso. Per poter proseguire nella trattazione è bene prima fare un brevissimo riepilogo dei regimi Iva che possono adottare gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135, cod. civ.. [Continua a leggere...](#)

[VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>](#)

Segue il SOMMARIO della “Rivista per la consulenza in agricoltura n. 45/2020?

Normativa e prassi in sintesi

Le manovre di fine anno di interesse per l'agricoltura *di Centro studi tributari Euroconference*

Adempimenti

Invio dei corrispettivi telematici: semplificazione delle procedure o ulteriore complicazione? *di Tiziana Di Gangi*

Passaggio generazionale

Il contratto estimatorio *di Samuele Cantini*

Finanza verde

Opportunità d'investimento per le imprese agricole e agroalimentari: il bando Inail Isi e gli incentivi ex L. 141/2019 di conversione del D.L. 111/2019 (c.d. Decreto clima) *di Fabrizio Rosatella*

Iva

Come valutare e come fare la variazione del regime Iva agricolo *di Alberto Tealdi*

Lavoro & previdenza

Le principali novità della Legge di Bilancio 2020 in materia di lavoro *di Francesco Bosetti*

Registro

Agevolazioni ppc affitto del fondo a una società semplice prima del decorso dei 5 anni *di Luigi Cenicola*

Il caso risolto

Le conseguenze del conferimento in godimento del terreno *di Alberto Rocchi*

Osservatorio